



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Monocratico

Salvatore Grasso

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A 41/2025**

sul ricorso in materia pensionistica n. **69447**, depositato in data  
23 gennaio 2024, proposto da

**A.F.** nato ad OMISSIS, C.F. OMISSIS residente in  
OMISSIS, elettivamente domiciliato in Linera – Santa Venerina  
(CT), via Petrarca n. 3-5, presso lo studio dell’Avv. Ivan Siragusa,  
P.E.C. [ivan.siragusa@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:ivan.siragusa@pec.ordineavvocaticatania.it), C.F. SRG VMR  
70A06 C351R, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, fax  
095-958023; - **parte**

**ricorrente-**

**contro**

**Ministero della Giustizia** – Dipartimento dell’Amministrazione  
Penitenziaria – in persona del Ministro *pro tempore*, Cod. Fiscale  
80184430587, rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 417 bis  
c.p.c. dalla dr.ssa Di Pasquali Marisa, nella qualità di referente del  
contenzioso per la Regione Sicilia, C.F. DPSMRS67M45H194Y,  
come da procura speciale allegata alla comparsa di risposta, pec:  
[serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it](mailto:serviziolegale.prap.palermo.b@giustiziacert.it);

**Ministero dell'Economia e delle Finanze**, Comitato di verifica per

le cause di servizio (di seguito solo “Comitato” o “CVCS”), in

persona del Ministro *pro-tempore* (CF 80415740580),

rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara

SALIMBENE, dirigente di 2° fascia del Ministero dell'Economia e

delle Finanze, dalla dott.ssa Federica STELLI e dalla dott.ssa

Annamaria FASONE, funzionarie del Ministero dell'Economia e

Finanze, in servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro,

nonché dalle dottoresse SCORSONE Mariangela, SECCIA Claudia

e CIVILETTI Piera Valeria, funzionarie del Ministero dell'Economia

e delle Finanze in servizio presso la Ragioneria Territoriale dello

Stato di Palermo, giusta procura speciale del 28.11.2024 estesa su

foglio separato ma materialmente congiunto alla comparsa di

costituzione della dott.ssa Ilaria ANTONINI, Capo del Dipartimento

dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi,

elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Palermo,

piazza Marina n. 2, presso gli uffici della Ragioneria Territoriale

dello Stato di Palermo e presso il seguente domicilio digitale, pec:

dcst.dag@pec.mef.gov.it;

**-parte resistente-**

**PER** il riconoscimento della causa di servizio e per la declaratoria di

*illegittimità del Decreto n. OMISSIS/2021/cs/49 sottoscritto dal*

*Direttore Generale del Ministero della Giustizia-Dipartimento*

*dell'Amministrazione Penitenziaria- Dir. Gen. Del Personale e delle*

*Risorse del 17.5.2021 notificato a cura dalla Direzione dell'Istituto*

*penale per i Minorenni di Acireale per il riconoscimento della causa di servizio.*

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi**, alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025, come da relativo verbale, per parte ricorrente l'avv. Francesco di Napoli in sostituzione dell'Avv. Siragusa, la dott.ssa di Pasquali per il Ministero della Giustizia e la dott.ssa Seccia per il MEF.

Ritenuto in

### **F A T T O**

I. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, il ricorrente – Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria in servizio – ha premesso:

- che in data 15.7.2017, durante il servizio, nello svolgimento di attività ricollegabile ai propri compiti di istituto, veniva aggredito da un detenuto che gli sferrava un violento schiaffo alla parte sinistra del volto e che gli causava traumi, rilevati sia dal Presidio Sanità Penitenziario della Casa Circondariale di Bicocca-Catania, sia, successivamente, dal pronto Soccorso dell'Ospedale “S. Marta e Venera” di Acireale (CT);
- da quel momento il ricorrente, ed in maniera crescente col passare del tempo, accusa acufeni che inficiano l'equilibrio posturale oltre ad una notevole diminuzione del *visus*;
- che tali patologie lo inducono a frequenti accessi al Pronto Soccorso atteso che lo stesso è anche affetto da

concomitanti ed ulteriori patologie;

- di aver inoltrato richiesta (n.OMISSIS, del 18.2.2020) per il riconoscimento della causa di servizio *per le lesioni subite a seguito dell'aggressione che comportavano postumi invalidanti esacerbati col trascorrere del tempo e stante la concomitanza delle altre patologie. Pertanto, il quadro complessivo dello stato di salute del ricorrente dovrebbe comportare la collocazione in congedo a causa dell'evoluzione sfavorevole delle infermità contratte durante il servizio;*

- di aver presentato, in data 18/02/2020, istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e che il quadro complessivo dello stato di salute del ricorrente dovrebbe comportare la collocazione in congedo a causa dell'evoluzione sfavorevole delle infermità contratte durante il servizio;

- che a seguito dell'istanza predetta, il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio esprimeva parere sfavorevole adducendo che la patologia non era dipendente da causa di servizio, sebbene per la ipocausia poteva riconoscersi dipendente da causa di servizio, il deficit visivo in iniziale sclerosi corticale del cristallino non poteva essere riconducibile alla aggressione subita in quanto non poteva essere stato provocato dal colpo subito dal ricorrente;

- le affermazioni contenute nel predetto parere risultano

erronee atteso che – diversamente da quanto affermato in

detto parere – al ricorrente fu prescritta apposita terapia.

Contestando le risultanze cui è approdata l'evocata Amministrazione centrale in ragione della carente e incongrua motivazione, parte ricorrente ha rilevato come il CVCS non abbia considerato che le infermità sono eziologicamente collegate al servizio d'istituto e che anche le altre patologie di cui soffre il ricorrente (discopatie multiple ed ernia discale) sono anch'esse collegate al servizio.

Al riguardo, parte ricorrente ha, altresì, evidenziato che tale accertamento *“è rilevante anche per la liquidazione dell'equo indennizzo, della pensione privilegiata, del riconoscimento della qualità di vittima del dovere e del risarcimento del danno”* e che *“risulta pacifico che sussiste la giurisdizione della Corte dei conti nella materia oggetto del ricorso, atteso che è devoluta alla Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di attribuzione concreta della pensione privilegiata, ma anche la domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della pensione”*.

Dopo aver affermato che il parere sfavorevole alla base del diniego muove da considerazioni censurabili, atteso che la patologia in questione è insorta a seguito del trauma connesso alla aggressione, parte ricorrente ha, altresì, richiamato diverse decisioni in ordine alla carente motivazione del provvedimento sulla dipendenza da

causa di servizio e di concessione di equo indennizzo che, nel caso in esame, risulterebbe, inoltre, viziato da eccesso di potere.

Da ultimo, parte ricorrente ha evidenziato il riconoscimento del sig. A. quale portatore di Handicap in data 12.05.2021 ed ha concluso chiedendo: *“Dichiarare la illegittimità e, comunque, la infondatezza del provvedimento impugnato e di quelli presupposti; per l'effetto, accertare e dichiarare che le patologie di cui è affetto il ricorrente sono state contratte a causa del servizio cui sono eziologicamente riconducibili e ascrivibili alla Tab. A cat.8 di cui al DPR 915/78 e succ. mod. ed integrazioni; – Conseguentemente, accertare l'inidoneità del ricorrente alla continuazione della prestazione di lavoro e la sua collocazione in congedo - Condannare il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, in solido, al rimborso delle spese del giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. In via istruttoria si chiede l'espletamento di CTU al fine di acclarare che le patologie di cui è affetto il ricorrente sono riconducibili al servizio prestato”*.

II. Il 3 aprile 2024 è pervenuta la revoca del mandato precedentemente dato all'avv. Salvatore Napoli – peraltro non allegato al ricorso - e la nomina dell'avv. Siragusa come nuovo difensore; in questo caso è stato depositato il relativo mandato del 27 marzo 2024. Il 17 aprile 2024 parte ricorrente ha, altresì, depositato comparsa di costituzione di nuovo procuratore con la quale, nel confermare quanto argomentato nel precedente ricorso,

ha concluso insistendo in quanto dedotto dal precedente procuratore in ordine al fatto e al diritto e nelle conclusioni spiegate in seno all'atto introduttivo, al contempo, si articolano i seguenti mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, Cpa e 15% spese generali come per legge.

III. In data 11 gennaio 2025, a mezzo dell'apposita sezione DAeD, si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia -DAP che, dopo aver ripercorso l'iter amministrativo seguito dal ricorrente, ha anzitutto rilevato il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti. In particolare, dopo aver richiamato la decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023, l'Amministrazione datoriale ha rimarcato che parte ricorrente è ancora in servizio e che né l'atto introduttivo del giudizio, né la memoria di costituzione del nuovo procuratore fanno specifico riferimento ad un "*futuro trattamento pensionistico di privilegio... ritualmente prospettato quale bene della vita ambito*".

Sotto altro aspetto, ma sempre ai fini dell'eccezione di difetto di giurisdizione, è stato rammentato, altresì, che con l'istanza n. prot. 7932 del 11.10.2017, presentata al DAP, il signor A.F. ha chiesto in via amministrativa il riconoscimento della causa di servizio ed il contestuale equo indennizzo. Sicché, sebbene l'atto introduttivo di questo giudizio non lo chiarisca direttamente ed espressamente, si potrebbe forse ritenere che in questa sede giurisdizionale la domanda di riconoscimento della causa di servizio sia stata avanzata al fine dell'equo indennizzo; nel qual caso si

riscontrerebbe comunque un difetto di giurisdizione.

L'Amministrazione datoriale ha, inoltre, affermato l'inammissibilità per violazione del dettato di cui all'art. 153, 1° comma, lett. b), c.g.c.

Nel merito, dopo aver difeso la bontà del proprio operato ed affermato l'assenza dei vizi affermati dal ricorrente, l'Amministrazione ha puntualizzato che con il decreto n. OMISSIS/2024, a rettifica e ad annullamento del precedente n. OMISSIS/2021 del 17 maggio 2021, ha riconosciuto a favore del signor A. F. la causa di servizio con riguardo alla "Lieve ipoacusia con VOC nei limiti", mentre ha escluso che l'infermità "Lievissimo deficit visivo in iniziale sclerosi corticale del cristallino" possa riconoscersi dipendente da fatti di servizio. Né nell'uno né nell'altro caso si tratterebbe comunque di patologie ascrivibili a tabella A cat. 8 di cui al DPR 915/78 e succ. mod. ed integrazioni.

L'Amministrazione della Giustizia ha quindi concluso chiedendo: *"1. in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di giurisdizione del Giudice Adito, in favore del Giudice Amministrativo; 2. ancora, in via preliminare, dichiarare il ricorso inammissibile; 3. nel merito, rigettare tutte le censure sollevate dal ricorrente. Si chiede, altresì, ai sensi dell'art. 31 C.G.A. la condanna alle spese di lite del ricorrente"*.

IV. Il 13 gennaio 2025 si è, altresì, costituito in giudizio il MEF che, ricostruiti i fatti, ha affermato il difetto di giurisdizione e l'inammissibilità del ricorso per assenza di *petitum* in quanto non

si sarebbe menzionato espressamente nelle conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo del presente giudizio il diritto al riconoscimento alla pensione privilegiata. *Nelle conclusioni, infatti, l'odierno ricorrente chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio ai fini del giudizio di ascrivibilità all'8^ categoria, di idoneità del dipendente alla prestazione del servizio e ai fini della collocazione in congedo.*

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, inoltre, affermato la propria carenza di legittimazione passiva data la natura endoprocedimentale del parere reso dal Comitato di verifica.

Nel merito è stata altresì affermata l'infondatezza del ricorso e l'inammissibilità della richiesta di CTU in quanto mirerebbe a supplire alle carenze probatorie della domanda del ricorrente.

Il MEF ha, quindi, concluso chiedendo: “ *Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa e respinta ogni contraria istanza e prospettazione: - preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla presunta illegittimità degli atti impugnati; - sempre in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del ricorso per assenza del petitum in merito al riconoscimento del trattamento previdenziale di privilegio; - ancora, in via preliminare, dichiarare l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio per carenza di legittimazione passiva; - nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto; - rigettare ogni richiesta istruttoria*”.

V. Nel corso della pubblica udienza del 30 gennaio 2025, l'avv. Francesco Di Napoli ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, per quanto concerne l'eccezione di incompetenza, si è rimesso al giudizio della Corte anche ai fini della compensazione delle spese. Le altre parti presenti hanno insistito come in atti opponendosi alla compensazione delle spese.

Il giudizio, pertanto, è stato posto in decisione.

Considerato in

### **DIRITTO**

1. Il presente giudizio, per come introdotto da parte ricorrente, verte sull'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle patologie “*ipoacusia neuro sensoriale sinistra*” e “*calo del visus con disturbo occhio sinistro*” – già diagnosticate al sig. A, assistente capo coordinatore della Polizia Penitenziaria in servizio e sul conseguente accertamento dell'inidoneità del ricorrente alla continuazione della prestazione di lavoro nonché sul suo collocamento in congedo.

2. In via pregiudiziale, deve essere presa in esame l'eccezione di difetto di giurisdizione contabile formulata dalle Amministrazioni resistenti.

Al riguardo, occorre, in primo luogo rammentare che *ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico*

*oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive).*

Nell'affermare la giurisdizione di questa Corte il ricorrente ha rammentato che *“è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di “mero accertamento” della causa di servizio quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato”* (Cass., SS.UU., ord. n. 4325/2014).

D'altra parte, sebbene il ricorrente abbia richiamato detta pronuncia nonché i principi affermati dalla recente decisione delle Sezioni Riunite n. 12/2023, ha concluso richiedendo tale accertamento in funzione del collocamento in congedo.

Né può ritenersi che il generico richiamo – formulato tra le motivazioni del ricorso - alle implicazioni di tale riconoscimento ai fini dell'equo indennizzo, della pensione e della qualità di vittima del dovere, possa essere sufficiente a radicare la giurisdizione di questa Corte data la conclusiva richiesta di collocamento in congedo.

A tale ultimo riguardo, occorre rammentare, infatti, che per

individuare il discrimine tra la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro e quella del giudice delle pensioni pubbliche, occorre aver riguardo al *petitum* sostanziale e distinguere a seconda che la domanda abbia ad oggetto il pagamento della pensione privilegiata, - o anche soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta al fine di ottenere il pagamento della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009) -, ovvero elementi che connotano in via immediata e diretta il rapporto di lavoro o la sua cessazione.

Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio, della costituzione di nuovo avvocato e degli atti allegati nonché considerata anche la domanda caducatoria di impugnazione del provvedimento di rigetto della causa di servizio, il riconoscimento della causa di servizio delle infermità denunciate è richiesto dal ricorrente, in maniera inequivocabile, soltanto al fine di ottenere il collocamento in congedo, senza che sia rintracciabile nelle richieste alcun riferimento al trattamento pensionistico, tale da radicare la giurisdizione della Corte dei conti quale giudice delle pensioni a carico del bilancio pubblico.

Manca in sintesi una richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio *in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio* che sia stata ritualmente prospettata col mezzo introduttivo quale bene della vita ambito (cfr. Sezioni Riunite sent. n. 12/2023).

Considerato che il *petitum* sostanziale non attiene alla materia pensionistica, va accolta, pertanto, l'eccezione sollevata dalle Amministrazioni resistenti sul difetto di giurisdizione della Corte dei

conti.

A tale ultimo riguardo deve, infatti, rammentarsi che l'inidoneità del ricorrente alla continuazione della prestazione di lavoro e la sua collocazione in congedo costituiscono questione estranea al diritto a pensione e al trattamento previdenziale, questi ultimi di competenza di questa Corte, bensì attengono al rapporto di impiego e come tali sono rimesse alla cognizione del Giudice del rapporto di lavoro, vale a dire nella fattispecie, del Giudice amministrativo (cfr. Cass. S.U., ord. 22/8/2019 n. 21605; sent. n. 111/2020, n. 6997/2010 e n. 19342/2008; Corte dei conti, Sez. I App., sent. n. 18/2021; recentemente Sez. giur. Toscana, n. 357/2023).

Deve, infatti, rammentarsi sul punto che l'art. 128 del d.lgs. 443/92 recante l'Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, stabilisce: *“Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e all'articolo 77, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o infermità stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrità psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.*

*2. Qualora le lesioni o le infermità siano ascrivibili alle categorie 6a, 7a o 8a della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale*

*indicato al comma 1 può essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermità, anche dell'età, della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.*

Risulta, pertanto, evidente come la richiesta di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di patologie ritenute ascrivibili alla categoria 8a della tab. A in vista del collocamento in congedo costituisca questione strettamente connessa al rapporto di lavoro e, solo eventualmente, alla sua cessazione.

In conclusione, rispetto alla controversia oggetto del presente giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice del rapporto di lavoro, da individuarsi nel giudice amministrativo ai sensi degli artt. 2 e 3 D.lgs. 165/2001 e dell'art. 133, co. 1, lett. i D.lgs. 104/2010, in quanto il rapporto di impiego dei dipendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile è stato escluso dalla c.d. contrattualizzazione (cfr. Cass. civ., SS.UU., n. 6997/2010).

3. Essendo stato definito il giudizio con una decisione su una questione pregiudiziale, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite ai sensi dall'art. 31, co. 3 del c.g.c.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giustizia, in relazione al principio di gratuità posto per le cause previdenziali dalla L. 533/1973.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in funzione di Giudice Unico delle

Pensioni, definitivamente pronunciando:

- dichiara inammissibile la domanda, nei sensi di cui in motivazione, indicandosi nel Giudice amministrativo il giudice munito di *potestas iudicandi* ex art. 17 c.g.c.;
- compensa le spese.

Così deciso in Palermo all'esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2025.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 febbraio 2025

Pubblicata il 17 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

### **DECRETO**

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

### **dispone**

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Giudice

Salvatore Grasso

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di A.F. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 17 febbraio 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)